



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Norme Provinciali del 20 gennaio 2024

Art. 1 - VALIDITÀ REGOLAMENTI

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono il Comunicato Regionale e le sue modifiche, tutte le disposizioni deliberate dal Comitato Provinciale, i Regolamenti Nazionali (Statuto Nazionale, il Regolamento Organico, il Regolamento di Disciplina e Giustizia, le Norme per Affiliazione e Tesseramento, il Regolamento del settore Arbitri) dell'Associazione P.G.S. e i regolamenti FIPAV.

A riguardo dei tesserati FIPAV viene applicata la normativa di cui all'Art.4, comma 3) del Regolamento Tecnico Regionale in vigore.

Art. 2 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

La Commissione Tecnica potrà durante il corso della stagione apportare al presente regolamento le modifiche e le aggiunte che si renderanno necessarie. Tali variazioni saranno pubblicate sul comunicato provinciale ed avranno valore alla data dello stesso. L'interpretazione delle norme contenute in questo regolamento è d'esclusiva competenza della Commissione Tecnica.

Art. 3 - RESPONSABILITÀ

Il Comitato Provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto può accadere a persone o cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera P.G.S.

Art. 4 - MODULISTICA GARE

Per la gara ufficiale è necessario presentare l'elenco formazione nel quale indicare la composizione della squadra e le formazioni. Tale modulo è fornito dalla Commissione Tecnica Provinciale e può essere personalizzato, categoricamente in formato A4, purché si mantengano i dati essenziali (data, categoria, n° gara, torneo). Non saranno ammessi fogli aggiuntivi con l'indicazione delle formazioni. La distinta riguardante la composizione della squadra, dovrà essere compilata prima dell'inizio della gara (non in matita e in colore rosso). Non saranno ammesse cancellature di nomi o eventuali segnalazioni, con simboli, d'assenza del giocatore.

L'elenco atleti, vidimato dalla Commissione Tecnica, è da presentare agli arbitri ad ogni inizio gara.

Il nominativo dell'addetto DAE dovrà essere inserito nell'elenco atleti della squadra di casa e non potrà assentarsi in nessun caso dalla gara, dovrà inoltre presentare all'arbitro ufficiale un qualsiasi attestato di partecipazione ad un corso di abilitazione.

Eventuali deroghe relative alla partecipazione ai campionati provinciali dovranno essere richieste per iscritto alla Commissione Tecnica competente (vedi a Art.7 del Regolamento Tecnico Regionale).



Art. 5 - PARTECIPAZIONE "SUB-JUDICE"

Nel caso in cui uno o più tesserati, all'atto della disputa della gara, risultino sprovvisti del cartellino, perché dimenticato o smarrito, potranno prendere parte alla gara sub-judice. A tale scopo il Dirigente responsabile (o l'allenatore o qualora questi manchino, il capitano) della squadra dovrà presentare all'arbitro un documento d'identità valido dei tesserati sprovvisti di cartellino, una dichiarazione in cui certifica che tali Atleti sono tesserati per la propria Società sportiva e per l'anno sportivo in corso. Gli Atleti sprovvisti di documento d'identità valido non saranno ammessi alla disputa della gara.

Art. 6 - FORMULE DI SVOLGIMENTO E CALENDARI

Alla chiusura delle iscrizioni sarà convocata una riunione per l'illustrazione delle formule di svolgimento, dei vari gironi nel rispetto delle indicazioni programmatiche elaborate dalla Commissione Tecnica. La partecipazione a tale riunione è obbligatoria per tutte le squadre iscritte nel limite massimo di una persona per squadra. **Le Società che non potranno partecipare a tale riunione saranno sanzionate di € 20,00 per ogni rappresentante mancante.** Per tali Società assenti l'orario delle gare interne sarà fissato d'ufficio dalla Commissione Tecnica, tenendo presente quanto da loro precisato sul modulo d'iscrizione. L'eventuale variazione di questi orari sarà considerata come spostamento gara e quindi soggetta all'addebito della relativa tassa.

Per la compilazione del calendario dei gironi ciascuna squadra deve dare due possibili e distinte giornate per la disputa delle partite: una infrasettimanale una tra sabato e domenica. Le gare programmate nei giorni feriali non potranno avere inizio gara prima delle ore 18.30; quelle programmate la domenica mattina non potranno avere inizio gara prima delle ore 10.00; tutte le gare non potranno avere inizio dopo le ore 21.30. Non sarà possibile indicare date di disputa partite "DA DESTINARSI" o "PROVVISORIE".

Art. 7 - SEGNALAZIONE RISULTATI GARE

Consegna del referto di gara e relativi allegati: in caso d'assenza dell'arbitro ufficiale, è dovere e responsabilità della P.G.S. ospitante far pervenire **entro 15 giorni dalla disputa della gara** il referto originale con i relativi elenchi allegati presso la segreteria provinciale, **pena applicazione di una sanzione di € 5,00.**

Per i referti spediti fa fede la data del timbro postale. In caso di smarrimento o distruzione del referto ufficiale si terrà conto delle copie presentate da una delle due squadre. In caso di mancanza delle copie o di referto ufficiale, la Commissione Tecnica effettuerà la ricerca del risultato a fine campionato sanzionando la società mancante (di casa) di **€ 30,00.**

L'inserimento dei risultati è dovere e responsabilità della P.G.S. vincente e dovrà effettuarsi entro 4 giorni dalla disputa della gara (salvo ultima giornata di gioco) tramite il login personale al sito Gestione Campionati.

La mancata segnalazione entro i termini stabiliti del risultato dalla disputa della gara comporterà una sanzione di **€ 1,00.**

Per la convalida definitiva del risultato dell'incontro farà fede esclusivamente il referto controllato ed omologato dalla Commissione Tecnica Provinciale.



Art. 8 - SPOSTAMENTI GARA

Dalla data della riunione calendari sono concessi 5 giorni per poter effettuare spostamenti gratuiti dovuti a sovrapposizioni gara. Si accettano spostamenti di gara o di palestra comunicati con almeno **3 giorni** di preavviso sulla data di svolgimento della gara (fa fede la data di duplice ricevimento - richiesta e conferma); lo spostamento gara pervenuto entro questi limiti comporterà il pagamento **di una tassa di € 10,00 e l'automatica sospensione della copertura arbitrale**. Spostamenti gara con meno di **3 giorni** dalla disputa della stessa dovranno essere comunicati (richiesta e conferma) solo tramite mail alla Segreteria Provinciale, sono concessi solo per causa di forza maggiore e comporteranno il pagamento di **una tassa di € 10,00 e l'automatica sospensione della copertura arbitrale. SARÀ PERO' OBBLIGATORIO ALLEGARE DOCUMENTAZIONE PROBANTE QUALE GIUSTIFICATIVO DELLA RICHIESTA**. In caso di mancata consegna della documentazione necessaria per autorizzare la causa di forza maggiore, la stessa sarà omologata con il 0-3 a tavolino per la squadra richiedente e gravate di una sanzione di **€ 20,00**. Esse saranno comunque vagliate caso per caso dalla Commissione Tecnica. Spostamenti di impianto e/o orario della gara sono ammessi fino al giorno antecedente della disputa e **comporteranno una tassa di € 10,00 e la possibile sospensione della copertura arbitrale**. La Società richiedente deve concordare con gli avversari, prima della richiesta dello spostamento, la data, il luogo e l'ora della disputa della gara di recupero e comunicare gli stessi alla Commissione Tecnica. **Tutte le richieste di spostamento gara dovranno essere effettuate tramite il login personale al sito Gestione Campionato.**

La squadra avversaria dovrà obbligatoriamente confermare il proprio assenso allo spostamento con le stesse modalità sopra indicate, al fine di omologare lo spostamento.

Non sono ammessi spostamenti gara con data da destinarsi.

Nel caso in cui la Commissione Tecnica non sia stata avvisata dello spostamento gara, ci si regolerà come segue:

- in caso d'invio a "vuoto" dell'arbitro la Società responsabile dello spostamento gara è tenuta al pagamento della tassa gara, della tassa spostamento e delle spese di rimborso per l'arbitro.

- in caso di mancata designazione dell'arbitro la Società responsabile dello spostamento gara è tenuta al pagamento dell'ammenda stabilita per lo spostamento gara. Se lo spostamento gara è dovuto alla sua collocazione in una data di blocco campionato, il costo dello spostamento verrà addebitato a entrambe le Società.

AD OGNI SQUADRA SONO CONCESSI 2 (DUE) SPOSTAMENTI GARA CON TASSA PARI A € 10,00 (DIECI). LE RICHIESTE PER IL TERZO E QUARTO SPOSTAMENTO COMPORTERANNO UNA TASSA PARI A € 20,00 (VENTI). OGNI ULTERIORE SPOSTAMENTO RICHIESTO COMPORTERÀ UNA TASSA GARA PARI A € 30,00 (TRENTA).

Art. 9 - RITARDO D'INIZIO DELLA GARA

Trascorsi **20 minuti** dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che una delle due squadre si sia presentata regolarmente in campo, questa sarà considerata rinunciataria alla gara senza preavviso con la relativa omologazione della gara con il risultato di **0-3** per la squadra in difetto: omologazione che potrà essere annullata se le eventuali motivazioni della squadra in difetto saranno ritenute valide dalla Commissione Tecnica.



Ove ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo, saranno considerate entrambe rinunciatricie alla disputa della gara con l'applicazione per entrambe delle relative sanzioni disciplinari. Verranno in questo caso applicate anche le sanzioni previste per il mancato annuncio di spostamento gara. Tutte le gare che inizieranno dopo l'orario ufficiale stabilito (tolleranza massima **20 minuti**) dovranno essere accompagnate da una dichiarazione scritta che giustifica il ritardo avvenuto. In caso di mancanza di tale dichiarazione, le società coinvolte saranno sanzionate con **€ 3,00** di multa.

La commissione Tecnica vaglierà la dichiarazione allegata e si riserva la facoltà di accettare la giustificazione o sanzionarla.

Il ritardo del refertista ad inizio gara o la sua assenza comporteranno una sanzione di **€ 10,00**.

Art. 10 – RIPETIZIONE DELLA GARA ANNULLATA

Quando la competente Commissione Tecnica dispone la ripetizione di una gara, le squadre dovranno concordare **entro 15 giorni** il giorno, l'ora e l'impianto in cui avverrà la ripetizione della gara (comunque entro la fine del campionato), e comunicarlo immediatamente alla Commissione Tecnica. In Caso di mancato accordo la gara sarà omologata con il risultato di 0-0.

Art. 11 – DESIGNAZIONI ARBITRALI

Le gare coperte da arbitraggio ufficiale verranno pubblicate entro l'inizio di ogni mese di gara; ad esse si applica il pagamento della corrispondente tassa. Le gare non coperte da designazione arbitrale ufficiale, che vengono arbitrate (ad altro titolo) da arbitro ufficiale, diventano per questo stesso motivo gare coperte da arbitraggio ufficiale, e pertanto soggette a regolare pagamento della tassa gara.

L'arbitro di casa e il refertista (segnapunti) devono essere tesserati come da Art.8 e Art.9 del Regolamento Tecnico Regionale per poter adempiere al loro compito.

Eventuali violazioni saranno a carico della società con sanzioni disciplinari e pecuniarie.

Art. 12 – ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La mancata registrazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche o il suo mancato rinnovo durante la stagione in corso comporterà l'automatica esclusione immediata dal torneo a cui la società risulta iscritta.

Art. 13 – RESPONSABILITÀ PALLONI GARA

La squadra ospitante sarà l'unica responsabile del riscaldamento ufficiale della gara per quanto riguarda l'utilizzo dei palloni (per garantire un adeguato riscaldamento si consiglia un minimo di 12 palloni presenti in palestra). La squadra ospite potrà eventualmente presentare il solo pallone da gara. Le eventuali violazioni saranno regolate come un ritardo d'inizio gara a carico della squadra ospitante.

Art. 14 – CLASSIFICHE FINALI

Viene applicato quanto segue: assegnazione di 3 punti in classifica alla squadra vincente, 1 punto alla perdente per 2-3 e 0 punti a quella perdente per 1-3 o 0-3.

In caso di parità in classifica all'interno dello stesso girone per determinare una graduatoria di merito si seguiranno i seguenti parametri del medesimo:



- a) Numero di vittorie conseguite
- b) Quoziente set
- c) Quoziente punti

Se una o più squadre interessate alla parità avesse vinto una o più gare “a tavolino”, saranno in tutti i casi possibili presi in esame i soli risultati degli scontri diretti e successivamente i quozienti set e i quozienti punti dei soli scontri diretti. In caso di ripescaggio fra gironi con lo stesso numero di squadre si userà lo stesso criterio sopradescritto, mentre in caso di gironi non uguali di numero componenti si calcherà il quoziente gare: punti acquisiti diviso numero di gare disputate.

Art. 15 – SANZIONI DISCIPLINARI

CATEGORIA PROPAGANDA U12 e U13

Estratto dal Regolamento Regionale (Attività Propaganda – 6-Regole specifiche di gioco):

Al termine di ogni set deve essere sostituito almeno 1 atleta, ed almeno uno dei nuovi entrati non potrà essere sostituito in quel set, fatto salvo il caso di infortunio.

Tutti gli iscritti a referto devono giocare almeno 1 set intero, nel numero della squadra minoritaria (esempio: squadra A con 10 atleti, squadra B con 12 atleti = l'obbligo per entrambe le squadre è quello di far giocare 1 set intero a 10 atleti).

E' possibile iscrivere a referto un massimo di 14 atleti, senza possibilità di inserire atleti Libero. Nel caso di iscrizione a referto di 14 atleti da parte delle 2 squadre, l'obbligo di giocare un set intero previsto dal punto precedente vale per 12 atleti.

Il mancato rispetto delle norme sopra citate comporterà in sede di omologazione del risultato la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica per ogni violazione commessa.

Se una squadra si presentasse in campo con soli 6 atleti, la stessa potrà giocare la gara con una penalizzazione di 4 (quattro) punti da applicare a favore della squadra avversaria in tutti i set iniziati con soli 6 atleti presenti; alla stessa squadra non varranno le regole dei punti sopracitati. L'altra squadra avrà l'obbligo di far giocare un set intero ad almeno 8 atleti. La penalizzazione dei 4 punti non sarà più applicata a partire dal set successivo al momento dell'eventuale arrivo del settimo atleta.

Art. 16 - DEROGHE

Per quanto riguarda la qualificazione alla fase finale provinciale di squadre schieranti atleti fuori quota, si precisa che l'accesso a tale fase sarà consentito SOLAMENTE nel caso in cui le stesse schierino a referto UN SOLO ATLETA FUORI QUOTA VINCOLATO, con il limite di un solo anno di differenza; vale a dire che tale atleta dovrà OBBLIGATORIAMENTE essere sempre lo stesso e non potrà essere inserito a referto in categorie superiori, pena la non qualificazione alla fase successiva. Vigge comunque il rispetto dei due set complessivi giocati.